



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE
L'Europa investe nelle zone rurali



Regione Umbria
Giunta Regionale

PSR per l'Umbria 2014-2020 Modifiche (PO2)

Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020

del 24.06.2016

**PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA**

**2014
2020**



Informazioni sulle modifiche del PSR per l'Umbria 2014-2020

1. Tipo di modifica Reg. UE 1305/2013
Notifica prevista dall'articolo 11(b), secondo comma e notifica prevista ai sensi dell'articolo 11(C)
2. Modifica delle informazioni fornite nell'AP
Nessuna modifica
3. Modifiche relative al comma 3 dell'art. 4(2) del Reg. (UE) 808/2014
Nessuna modifica
4. Consultazione del Comitato di sorveglianza (art. 49(3) del Reg.(UE) 1303/2013
 - a) Data.....
 - b) Parere del Comitato:
5. Descrizione modifica - Articolo 4 (1) del R.808 / 2014

MODIFICA N. 1

- a. **Titolo della modifica (Notifica prevista dall'articolo 11b, secondo comma)**
Intervento 1.1.1 "Attività a carattere collettivo" – Descrizione del tipo di intervento
- b. **Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica**
Estendere la deroga relativa al limite minimo di ore di formazione anche alla Misura 14. Pertanto, al primo punto del quinto comma la frase *"attività formative o di aggiornamento finalizzate al rilascio di attestato di frequenza di durata non inferiore alle 12 ore, fatti salvi i casi stabiliti dalla normativa per la formazione in ambiti specifici e quelli previsti dalle misure 10 e 11 del programma;"* è sostituita dalla frase *"attività formative o di aggiornamento finalizzate al rilascio di attestato di frequenza di durata non inferiore alle 12 ore, fatti salvi i casi stabiliti dalla normativa per la formazione in ambiti specifici e quelli previsti dalle misure 10, 11 e 14 del programma"*
- c. **Gli effetti previsti della modifica**
La modifica è giustificata dalla necessità di rendere coerente la descrizione del tipo di intervento ai contenuti della misura 14 del PSR
- d. **Impatto sul cambiamento su indicatori**
Nessuno
- e. **Relazione tra il cambiamento e l'AP**
La modifica è coerente con l'AP in quanto le attività formative o di aggiornamento contribuiscono all'innalzamento del livello di istruzione e accrescimento delle competenze degli addetti nel settore agricolo in coerenza con quanto previsto dal'OT 10 "Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente"

MODIFICA N. 2

- a. **Titolo della modifica (Notifica prevista dall'articolo 11b, secondo comma)**
Intervento 1.1.1 "Attività a carattere collettivo" – Condizioni di ammissibilità

b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica

Estendere la deroga relativa al limite minimo di ore di formazione anche alla Misura 14. Pertanto, al primo punto della lettera a) il testo *“durata non inferiore alle 12 ore, fatti salvi i casi stabiliti dalla normativa per la formazione in ambiti specifici e quelli previsti dalle misure 10 e 11 del programma;”* va sostituita dalla frase *“durata non inferiore alle 12 ore, fatti salvi i casi stabiliti dalla normativa per la formazione in ambiti specifici e quelli previsti dalle misure 10, 11 e 14 del programma;”*

c. Gli effetti previsti della modifica

La modifica è giustificata dalla necessità di rendere coerente la descrizione del tipo di intervento ai contenuti della misura 14 del PSR

d. Impatto sul cambiamento su indicatori

Nessuno

e. Relazione tra il cambiamento e l'AP

La modifica è coerente con l'AP in quanto le attività formative o di aggiornamento contribuiscono all'innalzamento del livello di istruzione e accrescimento delle competenze degli addetti nel settore agricolo in coerenza con quanto previsto dal'OT 10 *“Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente”*

MODIFICA N. 3

a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall'articolo 11b, secondo comma)

Intervento 1.1.2 *“Attività di coaching (tutoraggio)”* - Descrizione del tipo di intervento:

b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica

La descrizione del tipo di intervento non è completa. Infatti le attività di tutoraggio, oltre alla Focus area 1C perseguono anche gli obiettivi delle Focus Area 2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 4C, 5D e 6A. Pertanto, dopo la prima fase viene inserito il testo *“Le attività di tutoraggio, in riferimento alle Focus Area 2A, 2B, 3A, 4A, 4B e 4C, 5D e 6A, contribuiscono all'adempimento degli impegni formativi correlati alle misure 6, 10, 11 e 14 nonché di quelli legati alla Rete Natura 2000.”*

c. Gli effetti previsti della modifica

La modifica è giustificata dalla necessità di rendere coerente la descrizione del tipo di intervento ai contenuti del PSR .

d. Impatto sul cambiamento su indicatori

Nessuno

e. Relazione tra il cambiamento e l'AP

La modifica è coerente con l'AP in quanto le attività formative o di aggiornamento contribuiscono all'innalzamento del livello di istruzione e accrescimento delle competenze degli addetti nel settore agricolo in coerenza con quanto previsto dal'OT 10 *“Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente”*

MODIFICA N. 4

a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall'articolo 11b, secondo comma)

Intervento 1.1.1 Attività a carattere collettivo – Tipo di sostegno e Integrazione capitolo 8.1

b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica

L'introduzione dei Costi Unitari Standard è finalizzata a tenere sotto controllo la spesa cofinanziata dal FEASR e facilitare la gestione amministrativa con particolare riferimento alla verifica della ragionevolezza

della spesa oggetto delle domande di sostegno. Ciò al fine di conseguire un più alto livello di semplificazione e una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, unitamente all'abbattimento dei costi per la predisposizione e la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento da parte dei beneficiari.

c. Gli effetti previsti della modifica

Al paragrafo “*Tipo di sostegno*” le parole “delle spese sostenute” sono sostituite dalle parole “**dei Costi Unitari Standard**”.

Al paragrafo 8.1 “*Disposizioni comuni alle misure*” nella sezione “*Spese ammissibili – Investimenti materiali ed immateriali realizzati da privati*”, la frase “**In attesa di disporre di costi standard calcolati e certificati a norma dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, le spese saranno rimborsate sulla base della documentazione giustificativa delle stesse e delle specifiche previste dai bandi.**” Viene sostituita dal seguente testo “**Per l’intervento 1.1.1 Attività a carattere collettivo si applicano i costi unitari standard come riportati al paragrafo “Tipo di sostegno” del medesimo intervento. Per gli altri investimenti, in attesa di disporre di costi standard calcolati e certificati a norma dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, le spese saranno rimborsate sulla base della documentazione giustificativa delle stesse e delle specifiche previste dai bandi.**”

d. Impatto sul cambiamento su indicatori

Nessuno

e. Relazione tra il cambiamento e l’AP

La modifica è coerente con l’AP nella misura in cui l’utilizzazione dei Costi unitari standard concorre alla riduzione degli oneri amministrativi a carico sia della pubblica amministrazione che dei beneficiari. Inoltre utilizzo dei Costi unitari standard rientra tra le attività a supporto della capacità amministrativa finalizzate a ridurre il rischio di errore ed aumentare i livelli di legalità come previsto AP stesso

MODIFICA N. 5

a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall’articolo 11b, secondo comma)

Intervento 1.1.1 Attività a carattere collettivo – Costi ammissibili

b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica

L’introduzione dei *Costi Unitari Standard* è finalizzata a tenere sotto controllo la spesa cofinanziata dal FEASR e facilitare la gestione amministrativa in particolare per la verifica della ragionevolezza della spesa oggetto delle domande di sostegno. Ciò al fine di conseguire un più alto livello di semplificazione e a una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, unitamente all’abbattimento dei costi per la predisposizione e la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento da parte dei beneficiari.

c. Gli effetti previsti della modifica

Al paragrafo “*Costi ammissibili*” l’ultima frase è sostituita dalla seguente frase:

“Le spese saranno rimborsate sulla base dei Costi Unitari Standard certificati dall’Università degli Studi di Perugia a norma dell’articolo 67 par. 1 let. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Ai sensi del medesimo articolo 67, par. 5, let. a.) punto ii), gli importi dei costi standard sono stabiliti sulla base di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile basato su dati storici verificati dei beneficiari.”

d. Impatto sul cambiamento su indicatori

Nessuno

e. Relazione tra il cambiamento e l’AP

La modifica è coerente con l’AP nella misura in cui l’utilizzazione dei Costi unitari standard concorre alla riduzione degli oneri amministrativi a carico sia della pubblica amministrazione che dei beneficiari. Inoltre utilizzo dei Costi unitari standard rientra tra le attività a supporto della capacità amministrativa finalizzate a ridurre il rischio di errore ed aumentare i livelli di legalità come previsto AP stesso

MODIFICA N. 6

a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall'articolo 11b, secondo comma)

Intervento 1.1.1 Attività a carattere collettivo – Importi e aliquote di sostegno applicabili

b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica

L'introduzione dei Costi Unitari Standard è finalizzata a tenere sotto controllo la spesa cofinanziata dal FEASR e facilitare la gestione amministrativa con particolare riferimento alla verifica della ragionevolezza della spesa oggetto delle domande di sostegno. Pertanto, al paragrafo importi e aliquote di sostegno, nella prima frase, le parole *“di costi effettivamente sostenuti dal beneficiario”* sono sostituite dal seguente testo:

“dei Costi Unitari Standard (CUS) come certificati dalla Università degli Studi di Perugia. La metodologia adottata per la definizione dei Costi Unitari Standard applicabili alla formazione continua prende in considerazione le classi di attività distinte in base alla durata (in ore) dei corsi e precisamente:

<i>Classi di ore</i>
<i>fino a 50 ore</i>
<i>da 51 a 100 ore</i>
<i>oltre 100 ore</i>

Nella seguente tabella si riportano i costi articolati per singola classe di ore:

<i>Classi di ore</i>	<i>Costi unitari massimi (€/ora/allievo)</i>
<i>fino a 50 ore</i>	<i>13,2</i>
<i>da 51 a 100 ore</i>	<i>12,6</i>
<i>oltre 100 ore</i>	<i>11,9</i>

I Costi Unitari Standard proposti per la tipologia di intervento 1.1.1 *Attività a carattere collettivo* sono stati certificati dall'Università degli Studi di Perugia che ha utilizzato un *“metodo di calcolo giusto, equo e verificabile basato su dati storici verificati dei beneficiari”* procedendo ad analizzare ed elaborare i dati storici relativi ai costi della formazione continua finanziata:

- con il sostegno pubblico della Regione Umbria, nell'ambito delle attività finanziate tramite i Fondi strutturali e dello sviluppo rurale 2007 – 2013
- direttamente dai privati, senza alcun sostegno pubblico

Nel primo caso, gli enti attuatori sono stati selezionati tramite avvisi pubblici. La Pubblica amministrazione è quindi intervenuta nella definizione e gestione delle procedure di selezione per la concessione degli aiuti. La ragionevolezza dei costi è stata valutata sulla base di preventivi di spesa acquisiti direttamente sul mercato da parte di soggetti che operano in regime di libera concorrenza, garantendo una valutazione assolutamente oggettiva.

c. Impatto sul cambiamento su indicatori

Nessuno

d. Relazione tra il cambiamento e l'AP

La modifica è coerente con l'AP nella misura in cui l'utilizzazione dei Costi unitari standard concorre alla riduzione degli oneri amministrativi a carico sia della pubblica amministrazione che dei beneficiari. Inoltre utilizzo dei Costi unitari standard rientra tra le attività a supporto della capacità amministrativa finalizzate a ridurre il rischio di errore ed aumentare i livelli di legalità come previsto AP stesso

MODIFICA N. 7

a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall'articolo 11b, secondo comma)

Misura 6: . Rischio/rischi inerenti all'attuazione della Misura"

b. Motivi e/o problemi di attuazione che giustificano la modifica

Per coerenza con quanto indicato al paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione della Misura" vengono inseriti anche i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento 6.4 e conseguentemente le relative misure di attenuazione.

c. Gli effetti previsti della modifica

al paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione della Misura" 6 viene inserita la seguente parte:

Rischio/rischi inerenti all'attuazione della Misura

Sottomisura 6.4

- difficoltà di accertamento dei punteggi correlati ai criteri di selezione in particolare a quelli connessi con l'investimento, verificabili solamente al termine dell'investimento
- determinazione e ragionevolezza dei costi
- assunzione fittizia di personale finalizzata all'acquisizione di punteggi relativi ai criteri di selezione;
- superamento dei limiti di cumulabilità degli aiuti in presenza di regime de minimis ed altri regimi nazionali;
- raggiungimento dei livelli di impegno finanziario previsto in domanda di aiuto;
- al mantenimento degli impegni assunti nel corso del periodo vincolativo successivo al pagamento del sostegno

Conseguentemente, al paragrafo Misure di attenuazione, viene inserita la seguente parte

Relativamente alla sottomisura 6.4. e rispetto agli elementi di rischio sopra individuati, si attueranno le seguenti misure di mitigazione:

- in sede di riformulazione dei criteri di selezione è stata evitata l'attribuzione di criteri che è possibile verificare solo dopo l'avvenuta realizzazione degli investimenti.
- per la valutazione della ragionevolezza dei costi si utilizzeranno appositi prezzi per opere pubbliche approvati dalla Regione, ovvero si ricorrerà al confronto di diverse offerte/preventivi tra imprese fornitrici in concorrenza fra loro
- verifica attraverso banche dati INPS della effettiva assunzione di personale anche al termine della realizzazione del piano aziendale
- controllo attraverso banche dati di altre amministrazioni
- applicazione del regime sanzionatorio quale deterrente per il non raggiungimento dei livelli di impegno finanziario previsto
- aumento del livello dei controlli ex post, nel periodo vincolativo.

d. Impatto sul cambiamento su indicatori

Nessun impatto

e. Relazione tra il cambiamento e l'AP

La modifica è coerente con l'AP nella misura in cui concorre a rendere chiare e trasparenti le procedure da attuare al fine di diminuire i rischi del tasso di errore e aumentare i livelli di legalità.

MODIFICA N. 8

a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall'articolo 11b, secondo comma)

Intervento M 8.3: Beneficiari.

b. Motivi e /o problemi di attuazione che giustificano la modifica

In accordo con le norme in materia di appalti pubblici, si ritiene necessario anche per la Misura M08 Sottomisura 8.3, inserire quanto segue tra le tipologie di beneficiari “i beneficiari sono la Regione o altri soggetti pubblici da essa delegati, *individuati nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.*”

Gli effetti previsti della modifica

In analogia con la Misura M08 Sottomisure 8.4 e 8.5 si ritiene necessario precisare che “i beneficiari sono la Regione o altri soggetti pubblici da essa delegati, *individuati nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.*”

c. Impatto sul cambiamento su indicatori

Nessun impatto

d. Relazione tra il cambiamento e l'AP

La modifica è coerente con l'AP nella misura in cui concorre a rendere chiare e trasparenti le procedure per l'individuazione dei beneficiari al fine di diminuire il rischi del tasso di errore e aumentare i livelli di legalità.

MODIFICA N. 9

a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall'articolo 11b, secondo comma)

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) - Descrizione generale della misura

b. Motivi e /o problemi di attuazione che giustificano la modifica

Consentire l'integrazione dell'attività di aggiornamento anche con attività di tutoraggio, garantisce una maggiore flessibilità e, conseguentemente, una maggiore calibratura dell'offerta formativa rispetto alle diverse esigenze degli agricoltori, i quali potranno avvalersi di una formazione collettiva in aula e/o individuale. L'attività di tutoraggio consente agli agricoltori di poter beneficiare di attività di aggiornamento presso la propria azienda e quindi meglio mirare l'azione di trasferimento delle informazioni in relazione alle specifiche esigenze aziendali.

Inoltre, per una maggiore chiarezza e coerenza dell'attività di acquisizione delle necessarie competenze e conoscenze da parte degli agricoltori, si ritiene corretto il riferimento all'attività di informazione previste dalla misura 1 del PSR mentre va eliminato il riferimento alla misura 2 anche perché nella misura 2 non è previsto alcuna sinergia con la misura 10.

c. Gli effetti previsti della modifica

Al capitolo “Descrizione generale della misura”, sono apportate le seguenti modifiche:

Nei successivi anni di impegno l'attività agricola dovrà essere affiancata da un'attività di aggiornamento/**tutoraggio** di almeno 20 ore complessive, mirate all'acquisizione di competenze correlate agli impegni da parte dell'agricoltore. Lo svolgimento di tali attività potrà essere attuata anche in sinergia con l'attuazione ~~delle misure 1 e 2~~ **della misura 1.**

d. Impatto sul cambiamento su indicatori

Nessuno

e. Relazione tra il cambiamento e l'AP

La modifica è coerente con l'AP in quanto le attività di aggiornamento o tutoraggio contribuiscono all'innalzamento del livello di istruzione e accrescimento delle competenze degli addetti nel settore agricolo in coerenza con quanto previsto dal'OT 10 “Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente”

MODIFICA N. 10

a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall'articolo 11b, secondo comma)

Sottomisura 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - condizioni di ammissibilità

b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica

Per coerenza di strutturazione della scheda di misura l'elemento di impegno a frequentare il corso di formazione viene spostato dalle condizioni di ammissibilità alla "descrizione del tipo di intervento". Inoltre, per una maggiore chiarezza e coerenza dell'attività di acquisizione delle necessarie competenze e conoscenze da parte degli agricoltori, si ritiene corretto il riferimento all'attività di formazione previste dalla misura 1 del PSR.

c. Gli effetti previsti della modifica

Al paragrafo "condizioni di ammissibilità" l'ultimo capoverso è spostato al termine del paragrafo "descrizione del tipo di intervento". Al termine di quest'ultimo capoverso è aggiunta la frase:

Lo svolgimento di tale attività potrà essere attuata anche in sinergia con l'attuazione della misura 1.

d. Impatto sul cambiamento su indicatori

Nessuno

e. Relazione tra il cambiamento e l'AP

La modifica è coerente con l'AP in quanto le attività di aggiornamento o tutoraggio contribuiscono all'innalzamento del livello di istruzione e accrescimento delle competenze degli addetti nel settore agricolo in coerenza con quanto previsto dal'OT 10 "Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente"

MODIFICA N. 11

a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall'articolo 11b, secondo comma)

Sottomisura 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica- condizioni di ammissibilità

b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica

Per coerenza di strutturazione della scheda di misura l'elemento di impegno a frequentare il corso di formazione viene spostato dalle condizioni di ammissibilità alla "descrizione del tipo di intervento".

Inoltre, consentire l'integrazione dell'attività di aggiornamento anche con attività di tutoraggio, garantisce una maggiore flessibilità e, conseguentemente, una maggiore calibratura dell'offerta formativa rispetto alle diverse esigenze degli agricoltori, i quali potranno avvalersi di una formazione collettiva in aula e/o individuale. L'attività di tutoraggio consente agli agricoltori di poter beneficiare di attività di aggiornamento presso la propria azienda e quindi meglio mirare l'azione di trasferimento delle informazioni in relazione alle specifiche esigenze aziendali.

Infine, per una maggiore chiarezza e coerenza dell'attività di acquisizione delle necessarie competenze e conoscenze da parte degli agricoltori, si ritiene corretto il riferimento all'attività di informazione previste dalla misura 1 del PSR mentre va eliminato il riferimento alla misura 2 anche perché nella misura 2 non è previsto alcuna sinergia con l'intervento 11.2.1

c. Gli effetti previsti della modifica

Per coerenza di strutturazione della scheda di misura l'elemento di impegno a frequentare il corso di formazione viene spostato dalle condizioni di ammissibilità alla "descrizione del tipo di intervento". Inoltre, l'ultimo capoverso di questa parte è così modificato:

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione degli impegni agroambientali, il beneficiario, durante il primo anno di impegno, dovrà frequentare un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, testimoniato da un attestato di partecipazione. Nei successivi anni di impegno l'attività agricola dovrà essere affiancata da un'attività di aggiornamento/**tutoraggio** di almeno 20 ore complessive, mirate all'acquisizione di competenze correlate agli impegni da parte dell'agricoltore. Lo svolgimento di tali attività potrà essere attuata anche in sinergia con l'attuazione ~~delle misure 1 e 2~~ **della misura 1.**

d. Impatto sul cambiamento su indicatori

Nessuno

e. Relazione tra il cambiamento e l'AP

La modifica è coerente con l'AP in quanto le attività di aggiornamento o tutoraggio contribuiscono all'innalzamento del livello di istruzione e accrescimento delle competenze degli addetti nel settore agricolo in coerenza con quanto previsto dal'OT 10 "Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente"

MODIFICA N. 12

a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall'articolo 11b, secondo comma)

Interventi 13.1 e 13.2 "Aziende zootecniche" -

b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica

Tale modifica si ritiene necessaria in quanto, come è noto, la misura 13 per garantire un sostegno efficiente, compensa i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti allo svantaggio della zona interessata. Pertanto per determinare tale valore, l'allegato al PSR "calcolo dei premi" ha fatto una valutazione della perdita media di reddito a ettaro di SAU aziendale derivante dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola in tali zone. Considerando che lo svantaggio è sensibilmente diverso a seconda dell'indirizzo produttivo aziendale prevalente (colture praticate e intensità dell'attività zootecniche), l'analisi è stata condotta avendo quale riferimento prioritario due tipologie aziendali ordinarie: aziende zootecniche e altre aziende.

A partire da queste tipologie aziendali e considerando le disposizioni di cui all'art. 31, paragrafo 4 del regolamento UE n. 1305/2013, secondo il quale l'indennità è corrisposta per ettaro di SAU commisurata alla combinazione dei fattori di svantaggio delle aree in questione rispetto a quelle ordinarie, sono stati presi a riferimento del calcolo l'altitudine e la pendenza media delle superfici aziendali ricadenti in tali aree.

Da quanto sopra con la misura 13 ci si prefigge di compensare lo "svantaggio" in relazione all'indirizzo produttivo aziendale. Da ciò ne consegue che aziende con attività zootecnica che utilizzano foraggi, con superfici ricadenti nella regione Umbria e nelle regioni confinanti (Marche, Toscana e Lazio) potrebbero essere penalizzate o avvantaggiate qualora si prendessero a riferimento, ai fini del rapporto UBA/ettaro, solo le quantità (UBA e superfici) ricadenti nei confini amministrativi della regione Umbria.

Va inoltre precisato che qualora tutte le UBA aziendali ricadessero nel territorio umbro, mentre le superfici anche nelle regioni confinanti, il rapporto UBA/ettaro sarebbe viziato in eccesso e pertanto sarebbe impropriamente riconosciuto all'agricoltore un compenso maggiore di quanto realmente spettante, commisurato al reale svantaggio (rischio di sovra compensazione).

Per quanto attiene la scelta di prendere a riferimento solo le quantità della regione Umbria e di quelle confinanti, escludendo quelle di altre regioni, è motivata dal fatto che la *ratio* che ha individuato gli importi dell'aiuto ha preso a riferimento **l'azienda intesa come unità produttiva**, ancorché a cavallo tra due regioni. Viceversa prendere a riferimento anche superfici e/o UBA ricadenti in altre regioni diverse da quelle considerate, appartenenti ovviamente ad altre unità produttive, non renderebbe coerente l'individuazione dell'indirizzo produttivo aziendale con lo reale svantaggio connesso all'esercizio dell'attività agricola.

Resta inteso che le considerazioni sopra esposte sono valide solo per l'individuazione del rapporto UBA/ettaro di SAU, fermo restando **che potranno essere compensate esclusivamente le superfici ricadenti nel territorio amministrativo della regione Umbria.**

Analoghe considerazioni valgono anche per l'intervento 13.2.1

c. Gli effetti previsti della modifica

Negli interventi 13.1.1 e 13.2.1. “Importi e aliquote di sostegno”, il quarto capoverso è sostituito dal seguente:
Sono classificate “aziende zootecniche” quelle aziende che allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino, in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dall’ASL territorialmente competente della Regione Umbria o dalle regioni confinanti (Marche, Toscana e Lazio), con un carico di bestiame minimo di 0,5 UBA per ettaro di SAU aziendale ricadente anch’essa nel territorio amministrativo della regione Umbria e di quelle confinanti.

d. Impatto sul cambiamento su indicatori

Nessuno

e. Relazione tra il cambiamento e l’AP

La modifica è coerente con l’AP in quanto il sostegno alle aziende zootecniche nelle zone montane e svantaggiate concorre al perseguimento del tematismo legato alla preservazione, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura previsti nell’ambito dell’OT 6

CORREZIONE n. 1

a. Titolo della correzione (Notifica prevista dall’articolo 11c)

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) - Descrizione generale della misura

b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica

Al capitolo “Descrizione generale della misura”, il riferimento all'articolo 47, comma 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013” è errato e va sostituito con: **all'articolo 2, comma 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.**